

Verbale n. 7 del 16 luglio 2018



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 81 : ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI OBBLIGHI IN  
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA DA  
PARTE DI SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI  
CONGIUNTAMENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PROTOCOLLO DI  
INTESA**

Il Segretario Generale richiama le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che prevede, all'art. 2/bis, l'estensione degli obblighi di trasparenza, con varia gradualità in relazione all'entità della partecipazione, alle società e agli enti controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento alla suddetta normativa, l'A.N.A.C. ha quindi provveduto ad emanare la delibera 1134/2017, con la quale sono state impartite specifiche disposizioni in merito, non solo, alla disciplina della trasparenza, ma, più in generale, in tema di prevenzione della corruzione nelle società e negli enti controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Nella suddetta delibera emerge, di prima evidenza, l'obbligo, da parte delle società controllate, di applicare la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza con le stesse modalità degli Enti pubblici controllanti e, in particolare, la necessità di dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e di nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Oneri meno gravosi sono, per contro, posti a carico delle società e degli Enti soltanto partecipati da Enti Pubblici senza controllo.

La suddetta delibera ANAC pone inoltre, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, specifici oneri riguardo al monitoraggio sulla corretta attuazione della normativa in



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

materia di anti corruzione e trasparenza sulle società e sugli Enti controllati e partecipati.

Poiché il controllo o la partecipazione in società ed Enti avviene, in molti casi, in maniera congiunta tra diverse Pubbliche Amministrazioni, il Segretario Generale ricorda di aver provveduto a promuovere, con nota prot. 5426 del 14 febbraio 2018, la costituzione di un tavolo di lavoro tra questa Camera di Commercio, Provincia di Brescia, Comune di Brescia e Università Statale di Brescia, nell'intento di evitare inopportune sovrapposizioni di intervento nei confronti delle società e degli Enti congiuntamente controllati e/o partecipati, riguardo gli oneri di controllo derivanti dall'applicazione di quanto disposto dalla suddetta delibera ANAC.

Il tavolo di lavoro in seguito specificamente costituito, analizzati i vari aspetti riguardanti le comuni partecipazioni a società ed Enti, ha quindi provveduto ad elaborare una bozza di protocollo che, in estrema sintesi, prevede due ipotesi:

- **controllo congiunto:** l'attività di impulso e vigilanza prevista dalla normativa, viene svolta a cura dell'Amministrazione che detiene la partecipazione maggioritaria. Laddove le partecipazioni detenute risultino paritarie, si prevede lo svolgimento della predetta attività a turno, secondo una rotazione di respiro triennale;

- **partecipazione pubblica non di controllo:** in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, viene demandata a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti, nell'ambito dell'eventuale affidamento alle Società o Enti di attività di pubblico interesse, la promozione, per le attività ad esse demandate, di appositi Protocolli di Legalità, sulla base di uno schema condiviso, contenenti l'indicazione di misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell'attività svolta.



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;

visto il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

vista la delibera ANAC 1134/2017;

preso atto delle risultanze istruttorie del tavolo di lavoro tra Pubbliche Amministrazioni promosso dal Segretario Generale di questa Camera di Commercio;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

a) di approvare il protocollo d'intesa, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, relativo all'attività di vigilanza sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di società ed Enti controllati e partecipati congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni;

b) di dare mandato al Segretario Generale di apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero essere introdotte nel testo a seguito dell'adozione degli atti di approvazione del protocollo da parte degli organi delle altre Pubbliche Amministrazioni sottoscriventi.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE  
(Dr Giuseppe Ambrosi)**

**SCHEMA DI  
 PROTOCOLLO DI INTESA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RELATIVO  
 ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE  
 DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA DI SOCIETA' E ENTI DALLE STESSE  
 CONTROLLATI E PARTECIPATI CONGIUNTAMENTE**

La **Provincia di Brescia**, con sede in Brescia, \_\_\_\_\_, qui rappresentata \_\_\_\_\_

e

Il **Comune di Brescia**, con sede in Brescia, \_\_\_\_\_, qui rappresentato \_\_\_\_\_

e

La **Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia**, con sede in Brescia, qui rappresentata \_\_\_\_\_

e

Il/La \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, qui rappresentato/a \_\_\_\_\_

e

Il/La \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, qui rappresentato/a \_\_\_\_\_

e

Il/La \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, qui rappresentato/a \_\_\_\_\_

e

Il/La \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, qui rappresentato/a \_\_\_\_\_

**VISTI:**

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTE:**

- le “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, le quali sono da intendersi parte integrante del Piano Nazionale Anticorruzione;

**CONSIDERATO CHE:**

- Le suddette Linee Guida, pur disciplinando l’applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle Società e

agli altri Enti controllati, partecipati o privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse prescrivono, tuttavia, una serie di compiti intestati alle Amministrazioni controllanti e partecipanti, tra i quali:

- *“Nel caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni, spetta a queste ultime, anche facendo ricorso ai patti parasociali, stipulare apposite intese per definire a quale di esse compete la vigilanza sull’adozione delle misure e sulla nomina del RPCT”* (punto 4.2);
- e, in riferimento alle Società a partecipazione pubblica non di controllo, *“In ogni caso, le amministrazioni che affidano alle predette società lo svolgimento di attività di pubblico interesse, come l’esercizio di funzioni amministrative, servizi pubblici o attività di produzione di beni e servizi a favore dell’amministrazione stessa, sono tenute a promuovere, per le attività ad esse demandate, la stipulazione di protocolli di legalità contenenti misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell’attività svolta”* (punto 3.3.2);

#### **DATO ATTO CHE:**

le Pubbliche Amministrazioni come sopra individuate detengono congiuntamente la partecipazione in alcune Società ed altri Enti, come risulta dall’elenco contenuto nell’allegato al presente documento;

#### **VALUTATO CHE:**

risulta opportuno definire tramite apposita intesa, alla luce della richiamata normativa e in coerenza con quanto previsto nei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, idonei criteri al fine di individuare, in caso di controllo o partecipazione congiunti, l’Amministrazione cui demandare i compiti di impulso e vigilanza nei confronti di Società ed Enti, fermo restando il collegamento tra tutte le Amministrazioni interessate;

#### **VISTO, INFINE:**

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

#### **Articolo 2 – OGGETTO**

Il presente Protocollo d’Intesa ha per oggetto la definizione, alla luce della normativa in premessa richiamata e in coerenza con quanto previsto nei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di idonei criteri al fine di individuare, in caso di controllo o partecipazione congiunti, l’Amministrazione cui demandare i compiti di impulso e vigilanza nei confronti di Società ed Enti, oltre che forme di collaborazione istituzionale nell’ambito degli obblighi di pubblicazione dei dati riferiti a detti organismi nei Siti Ufficiali, fermo restando il collegamento tra tutte le Amministrazioni interessate.

In particolare, l’accordo riguarda i seguenti ambiti:

- ✓ attività di impulso e vigilanza in caso di Società e Enti in controllo congiunto;
- ✓ attività di sensibilizzazione in caso di Società e Enti a partecipazione pubblica non di controllo;
- ✓ forme di collaborazione istituzionale per la pubblicazione dei dati di Enti e Società sui Siti Ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

#### **Articolo 3 – ATTIVITA’ IN CASO DI CONTROLLO CONGIUNTO**

In caso di controllo congiunto, si concorda che l'attività di impulso e vigilanza prevista dalla normativa di riferimento in premessa richiamata, viene svolta a cura dell'Amministrazione che detiene la partecipazione maggioritaria. Laddove le partecipazioni detenute risultino paritarie, si individua quale criterio lo svolgimento delle predette attività a turno, secondo una rotazione di respiro triennale.

Nel documento allegato al presente Protocollo di Intesa è riportato, in apposita sezione, l'elenco delle Società e Enti in controllo congiunto, con l'indicazione concordata della Amministrazione cui compete l'attività di vigilanza.

Resta inteso che l'Amministrazione così individuata provvede, con cadenza almeno annuale, e tempestivamente in caso di rilevanti criticità, a trasmettere alle altre Amministrazioni che condividono il controllo le risultanze dell'attività di vigilanza effettuata. Al fine di rendere compatibile tale adempimento con la predisposizione e pubblicazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prevista dall'articolo 1, comma 14 della legge n. 190 del 2012, la comunicazione annuale avviene di norma entro il 30 novembre.

#### **Articolo 4 – ATTIVITA' IN CASO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO**

In caso di partecipazione pubblica non di controllo, si concorda di demandare a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti, nell'ambito dell'eventuale affidamento alle Società o Enti di attività di pubblico interesse, la promozione, per le attività ad esse demandate, di appositi Protocolli di Legalità, anche sulla base di uno schema condiviso, contenenti l'indicazione di misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell'attività svolta.

Nell'ambito della comunicazione annuale prevista al precedente articolo 3, vengono fornite alle altre Amministrazioni informazioni anche in ordine all'attività svolta in attuazione al presente articolo.

Nel documento allegato al presente Protocollo di Intesa, in apposita sezione, è riportato, ai fini ricognitivi, l'elenco delle Società e Enti a partecipazione pubblica non di controllo.

#### **Articolo 5 – PUBBLICAZIONE DEI DATI**

Fermi restando gli obblighi di pubblicità che la legge intesta a ciascuna Amministrazione relativamente al complesso di Società ed Enti dalla stessa controllati o partecipati, si concorda, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, di mettere reciprocamente a disposizione le informazioni detenute, anche tramite l'attivazione di specifici collegamenti ipertestuali ai relativi Siti Ufficiali, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Enti Controllati.

Inoltre, quale elemento di trasparenza rafforzata, le parti provvedono a pubblicare in Amministrazione Trasparente, oltre che il presente documento, anche dati riepilogativi dell'attività svolta in attuazione del medesimo.

#### **Articolo 6 – MODALITA' ESECUTIVE**

Al fine di supportare le Amministrazioni coinvolte nello svolgimento e monitoraggio delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, il Gruppo di Lavoro già attivato presso il Comune di Brescia è integrato con i rappresentanti di tutte le Amministrazioni, comunicati da ciascuna delle parti con nota scritta.

#### **Articolo 7 – ONERI FINANZIARI**

In attuazione del presente Protocollo d'Intesa non sono previsti nuovi o maggiori oneri di spesa.

#### **Articolo 8 – DURATA E MODIFICHE**

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino a tutto il 31 dicembre 2021. Lo stesso potrà essere modificato anche prima della scadenza, sempre previo accordo fra le Parti e nelle stesse forme della sua prima adozione, qualora emergessero ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti.

Ciascuna parte può recedere dal presente Protocollo d'Intesa, dandone preavviso scritto almeno 60 giorni prima alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento a seguito di tale recesso. In tale caso deve essere garantita la conclusione delle attività già avviate alla data di comunicazione del recesso.

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative e in considerazione della possibile evoluzione nel tempo dei dati contenuti nell'allegato al presente Protocollo di Intesa, eventuali variazioni del medesimo possono essere approvate, su proposta di una delle parti, tramite sottoscrizione da parte del rappresentante di ciascuna Amministrazione. Il nuovo documento così approvato, diviene parte integrante del presente Protocollo di Intesa, in sostituzione del precedente.

#### **Articolo 9 – SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY**

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa sono improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, nonché al puntuale rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

#### **Articolo 10 – CONTROVERSIE**

In caso di controversia nella interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, le Parti danno atto che il foro competente è quello di Brescia.

#### **Articolo 11 – CLAUSOLE FINALI**

Il presente Protocollo d'Intesa è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente Protocollo di Intesa è sottoscritto in forma digitale da ciascuna delle parti, previa approvazione del relativo Schema da parte dell'Organo competente.

Il presente Protocollo di Intesa è aperto alla adesione, anche successivamente, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni le quali si trovino a partecipare a una o più Società o Enti oggetto del presente accordo. A tale fine, l'Amministrazione interessata provvede a trasmettere a tutte le altre il testo del presente accordo opportunamente datato e sottoscritto da soggetto avente titolo, risultando, a decorrere da tale data, assoggettata a quanto nello stesso previsto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE  
(Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"